3

PER

MAURIZIO DUPONT;

CONTRA

TEODORO LE ROY.

NEL SUPREMO MAGISTRATO DI COMMERCIO.

Digitized by Google

. . . . . *Turpia lucra*
Fœnoris, et velox inopes usura trucidat.

AUSONIO.

IL Supremo Magistrato di Commercio dee pronunciare su la domanda di restituzione d'indebito esatto, istituita da M.r Maurizio Dupont contra M.r Teodoro le Roy, per gli esorbitant' interessi, presi da questi su d'un impronto fattogli. Non si può sostenere la lettura del contratto senza fremere di ribrezzo, per l'abuso che si è osato fare del momentaneo bisogno d'un amico, e per l'avido mercato, che si è fatto d'un sociale benefizio. La legge, che fissamente determina gl' individuali diritti de' cittadini; il Magistrato, che veglia a sostenerne l'esatto equilibrio, sforzeranno questa mano che gl'invase, a rilasciare il suo smodato ed ingiusto acquisto. Noi ne imploriamo l'augusto e potente soccorso; e per meritarlo eccoci alla dimostrazione del grave ingiustissimo danno, che l'altrui ingorda avidità al nostro cliente ha recato.

Brevissima, ed evidente è l'esposizione del fatto. In gennajo del 1807 il signor Maurizio Dupont tolse in prestanza da Teodoro le Roy la somma di quarantamila franchi, e con sua cambiale ne promise la restituzione dopo sei mesi al primo luglio. Il mutuante in prezzo del suo benefizio gl' impose l'interesse del due e mezzo per cento al mese, obbligandolo a scriverne a suo profitto sei cambiali mensuali di mille franchi l'una. Pattuì dippiù, che nel caso il debitore Dupont per il 15 del prossimo febbrajo, o sia fra un mese e mezzo dal giorno dell' impronto avesse voluto restituirgli l' intiera somma capitale, fosse astretto ciò non ostante a soddisfare l'interesse di quattro mesi; ed elasso poi d'un giorno, il 15 febbrajo, avesse dovuto soddisfargli tutti gl' intieri sei mesi. Le cambiali firmate, ed accettate fornivano sufficiente sicurezza al suo credito; ma egli uso a portare in ogni suo fatto

il medesimo eccesso, obbligò Dupont a fargli la delegazione d'un capitale di 160 mila franchi, che questi avea presso la Ragione *Vaudricourt* e compagni; in fine lo astrinse inoltre a promettere di non poter fino all'estinzione del capitale, ed interessi cedere, od alienare ad altri il quaranta per cento, ch'esso avea sul guadagno, che dalla medesima compagnia nelle comuni imprese si sarebbe fatto. Non restava che assicurarsi anche della persona fino al pagamento. Vedremo nel progresso, che non sarà stato inutile far avvertire con precisione questi fatti.

Dupont ai tempi promessi soddisfece esattamente le obbligazioni impostegli. Sulla esistenza del contratto non cade il menomo dubbio, ed è degno ad osservarsi, che le Roy è tanto persuaso in sua coscienza essere onestissima impresa valersi del momento di bisogno d'un suo amico, per trarne il maggior profitto, ch'egli stesso si è affrettato a confessare, e presentare nel processo il contratto per cui è stato attaccato di pravità usuraria. Abbandoniamo ad altri la cura di trarre da ciò le necessarie illazioni, e passiamo ad analizzare ciocchè egli produce in giustificazione del suo fatto, e la difesa, che dal contratto istesso tentasi dedurre.

Oppone il di lui difensore: *Che il due e mezzo per cento al mese non fu per ragione d'interesse, ma di bonificazione, e che non era certamente il signor le Roy tanto balordo, che quante volte stato fosse un usurajo data avrebbe la pruova dell'usura in vista dello stesso contratto; infine, che questo due e mezzo è un niente in paragone del guadagno immenso fatto dal signor Dupont co'fondi del signor Roy*; e soggiugne, *che questa fu la ragione per cui rinunciò a poter reclamare sotto qualunque pretesto contra il sudetto patto del due e mezzo, che non fu conchiuso, se non in conseguenza di motivi legittimi, ed a lui particolarmente*

noti. Ecco l'eccezioni mendicate in favore del signor le Roy. Nel farne l'analisi serviremo al doppio oggetto di svelarne la futilità, e fissando pria la natura, indi le conseguenze legittime del contratto, verremo a dimostrare la ragionevolezza dell'azione istituita dal nostro cliente, e per conseguenza la sacra protezione, che dalla legge, e dal Magistrato deve ottenere.

§ I.°

La natura del contratto è assolutamente di mero mutuo.

Per procedere con la maggior sicurezza in determinare, che il contratto tra Dupont, e le Roy sia stato precisamente un mutuo, e non altro, noi rianderemo brevemente le qualità, che la legge fissa e riconosce nel contratto cui il nome di mutuo impose. Se nel contratto che analizziamo ci si presenteranno esattamente le qualità istesse, sarà d'innegabile certezza, che quel contratto indispensabilmente mutuo, e non altro debbasi dire.

Fra quelle obbligazioni, che non col solo consenso, ma accedendovi ancora la tradizione della cosa si contraggono, viene annoverato il mutuo. Noi ributtando la Definizione di Triboniano, figlia d'una inetta stoica allusione alla voce *mutuum*, ci avvalcremo della bellissima, che fra le tante, di cui ha arricchita la giurisprudenza, ci ha data Cujacio (*a*): *Mutuum est creditum quantitatis, datæ ea legge ut eadem ipsa quantitas reddatur in genere, non in specie eadem.* Sotto nome di quantità vengono tutte le cose, che *pondere*, *numero*, *mensura constant*, come dice Paolo (*b*); cioè tutte le cose

(a) Observ. XI, cap. 37.

(b) L. 2 §. 1 ff. de reb. cred.

che col peso, nnmero, o misura sogliono estimarsi in società. Fra queste va compreso il danaro, le derrate, e tutto ciò, che consumasi coll'uso. Col mutuo quindi fassi l'impronto d'una cosa fungibile, perchè sia restituito nell'istesso genere l'equivalente in peso, numero, e misura. Quindi il dominio della cosa mutuata passa al mutuatario, ed egli può farne quell'uso, che gli piaccia, non essendo obbligato restituir la cosa istessa identicamente ed in specie, ma l'istessa nel genere. Ciò fa differire la Locazione, il Comodato, il Deposito, il Pegno dal mutuo, poichè in ogn'uno di questi altri contratti il dominio non si trasferisce, e l'uso della cosa è circoscritto.

Quando le Roy improntò a Dupont la somma di 40 mila franchi; quando ne pattuì la restituzione fra sei mesi, le Roy fece credito d'una cosa fungibile, perchè l'istessa restituita gli fosse nel suo genere, per conseguente non volle, nè potea voler fare altro contratto, che quello di mutuo. In fatti con la tradizione cotal somma passò nel dominio di Dupont, questi ne divenne il padrone, l'uso d'essa rimase in piena e libera di lui potestà; fu soltanto obbligato a prometterne la restituzione in equivalente del genere stesso fra un determinato tempo. Potrà ora esser tanto impudente le Roy da dire, non fù mutuo il contratto, che celebrai; ma dicaci in vece qual fù questo contratto. No 'l potrà dire Locazione, Deposito, Comodato, o Pegno, perchè di questi alcuni non posson esercitarsi su'l danaro, e tutti non trasmettono dominio, e determinano l'uso. Non società, poichè è questa il conferimento delle opere, e delle cose, per averne comune il lucro e 'l danno; non altro contratto nudamente consensuale, perciocchè evvi in oltre la tradizione della cosa; in fine non qualsiasi altro contratto dalle leggi denominato, sendochè in nessun altro concorrono le richieste qualità. O il voglia dunque, o nò, dovrà dirlo

assolutamente mutuo. La natura e 'l nome de' contratti non dipendono dal capriccio arbitrario di coloro, che contraggono, ma dalle intrinseche caratteristiche qualità, che a ciascuno di essi la legge ha indispensabilmente fissate. È libero interamente l'uomo nella scelta ; è libero ancora , ma fino ad una determinata misura nell'apposizione de' patti , non libero nel nome , nella natura, negli effetti de' contratti, cui ha determinata la sua volontà. Le qualità coessenziali , le conseguenze necessarie, le azioni derivanti , hanno un nesso tenacissimo, che invano oserebbe l'uomo di proprio capriccio infrangere ; e la legge veglia a respingere la sua audacia turbolenta ne' limiti insuperabilmente descritti. È abbandonato soltanto all' arbitrio, ed alla libertà dell' uom contraente la determinazione di quelle qualità accessorie , con cui , e senza serbasi inalterata l' essenza de' contratti. Sarebbe quindi impresa da stolto ostinarsi a negare, che il contratto tra le Roy, e Dupont sia stato di puro mutuo ; poichè vedemmo che altro qualsiasi non può essere o dirsi. Un profluvio di autorità potrebbe qui recarsi in sostegno del nostro detto ; ma quando questo detto è meno nostro, che della legge istessa , e della ragione ; quando la voce di esse è chiara , ed assoluta, qual insipida vanità far pompa d'una estemporanea , e superflua erudizione? Fermata dunque questa prima idea innegabile, avvanza soltanto il ragionamento delle idee di legittima , e necessaria derivazione, ossia il disame degli effetti legali, e determinati, che dalla sua essenza debbon fluire. Quest' analisi fisserà i limiti fra cui richiudonsi gli effetti di questo contratto ; oltre i quali ogni eccesso è abuso, è delitto , che va soggetto a pena inevitabile.

§ II.°

La bonificazione ossia interesse del due e mezzo per cento al mese è un' usura esecrabile, degna di tutto il rigor della legge.

Quando il difensor di le Roy sforzandosi a rintracciare una difesa nel contratto istesso, non altra ne reca, che quella, *che il due e mezzo per cento al mese non fu per ragione d' interesse, ma di bonificazione, perchè non era certamente il Signor le Roy tanto balordo, che quante volte stato fosse usurajo dato avrebbe le pruove dell' usura in vista dello stesso contratto.* Quando ciò dice, non viene a dir altro, se non, veggo bene, che il contratto è enormemente usurario, che le Roy è stato tanto impudente a non voler nemmeno tirar un velo sulla esecrabile sua avidità; ma che far in tal caso per iscusarlo; m' ingegno a trar partito dalla sua stessa gravissima imprudenza, proccurando rivolgere in argomento di giustificazione ciocchè manifestissima pruova è di sua esorbitante smodata usura. Di fatto possiamo mai immaginare, che uom ragionevole facciasi veramente persuadere, che il delitto consista sol nella parola, non già nel fatto istesso: e che l'aperta confessione del delitto ne dia una pruova negativa? Dicasi bonificazione, interesse, beneficio, od usura, adoprisi qualunque altra voce, non è la voce, che perseguita la legge, e l' eccesso, il delitto, e questo non svanisce per cangiamento di vocabolo, porta indelebile in se l'impronta di sua iniquità; nè vale debole velo di nome a celarne la turpitudine. Se ciò avesse luogo non vi sarebbe più persecuzione di delitto; poichè non vi è vizio, che non possa improntare un nome di licitezza, anzi anche di virtù. Che le Roy non sia un *balordo* si converrà di buon grado, perciocchè lo veggiamo anzi accortissimo

cortissimo, al di là ancora d'ogni più sacro dovere. Ma l'imprudenza, se è figlia spesso di balordaggine, lo è anche più volte della confidenza dal lieto evento d'altre somiglianti imprese ispirata. Allora è argomento d' inveterata abitudine. Non è questo però il problema, che deve occuparci. Certi ad evidenza d' un fatto di per se patentissimo, rimane soltanto la quistione: In un contratto di mutuo è egli lecito trarre un lucro del due e mezzo per cento al mese, o è questo un eccesso su l'altrui bisogno, degno del più aspro rigor delle leggi? Preveniamo di buon grado le Roy, che nell'eseguire quest'analisi gli saremo dolci, ed indulgenti %, oltre quanto mai possa egli da noi ragionevolmente aspettarsi. Imputi a se stesso se non vi sarà mezzo da scusare il suo fallo.

È stata antichissima, quanto l' istituzione del danaro la quistione se possasi ne' mutui prender prezzo del beneficio sociale, perchè antichissima è stata l' avidità dell' uomo di valersi indifferentemente d' ogni mezzo per trarre profitto, e l' usura è stata gagliardamente combattuta, e difesa da valentissimi uomini di parte, ed altra. L'opinione più rigorosa vanta per suoi fra i filosofi dell'antichità Aristotele, Cicerone, Seneca, Plutarco e moltissimi altri anche fra' moderni, ed è notissimo che un passo delle Sacre Scritture nel Deuteronomio ha dato, per una interpretazion puerile, origine ad una distinzione fra gli Ebrei ingiuriosa all'umanità, ed è stato cagione di spessi stabilimenti conciliari e chiesastici, e d'ingegnosi comenti de' Padri della Chiesa. D'altra parte non sono mancati uomini eruditi che abbiano sostenuta l'opinione più indulgente. La diversità delle opinioni è sorta dalla diversità de' principj su' quali e gli uni, e gli altri han ragionato. I primi considerando il danaro semplicemente come danaro, ed in conseguenza sterile in tutto di sua natura; considerandone l'impronto, come vicendevole, e gratuito sociale bene-

ficio; e tenendosi in fine strettamente agli effetti del passaggio del dominio, che non permettono al mutuante aver frutto di cosa non più sua, hanno risguardato come iniquo ogni qualsiasi menomo lucro ed usura, ch' esigere si pretendesse dal mutuo. I secondi all'opposto, fra quali il Salmasio, Maffei, Locke, ed altri hanno valutato il danaro sotto il solo aspetto di merce posta in commercio, e volendo dar prezzo al comodo che produce, han creduto che esser debba lecito il trarne discreto profitto. Merita somma lode il nostro concittadino Ab. Genovesi, che soggettando ad esatto esame filosofico la controversia ha somministrata conciliazione ai due opposti sentimenti. Egli distingue le diverse ragioni de' contratti. Ne' contratti di pura beneficenza, e quando la legge naturale c' impone d' esser benefici, non può esser lecito esiger prezzo del beneficio, e convertire in mercanzia il dono. Di fatto il danaro allora è semplicemente danaro non merce, e serve alla sussistenza e necessità dell' uom bisognoso, non al suo commercio o profitto, ed il contratto è di puro mutuo gratuito, e reciproco. Ma quando il mutuo è diretto soltanto all' altrui comodo e vantaggio, diventa prestazione di cosa commerciabile, e per conseguente sarà permesso aver un discreto prezzo del proprio incomodo, e detrimento. Sarebbe in vero ingiusto, che un possessore di beni-fondi, mediante la prestazione dell'altrui danaro, ritenga i fondi che altrimenti per il suo bisogno avrebbe dovuto alienare, ne goda i frutti, e neghi intanto un prezzo al comodo procuratogli dal mutuante. Questo prezzo però non dev'essere abbandonato alla definizione dell' avido altrui capriccio, e le leggi debbon vegliare, perchè non oltrepassi la norma de' prezzi, che la natura istessa delle cose somministra. Imperciocchè se il danaro intanto può dar frutto, perchè è segno e misura di cose commerciabili e fruttifere, se il mutuante non va soggetto ad alcun rischio;

la quantità di frutto del danaro deve prender norma dalla quantità di frutto, che da' beni senza alcun rischio o personale industria si ritrae. Pretendere d'esiger lucro sull'altrui rischio od industria sarebbe vituperevole stranezza. Veggiamo infatti che presso la legislazione di tutti i Popoli si è cercato sempre metter un freno all'avidità insaziabile de' feneratori, e questi come eccitatori di pubblici mali sono stati ognor l'oggetto della pubblica esecrazione. I più accaniti difensori dell'usura han creduto, che non debba però permettersi d'essere eccessiva ed arbitraria. Il Salmasio istesso che impegnò tutta la sua erudizione in sostenerla, scrisse di poi un secondo volume sulla moderazion delle usure, incominciandolo da questa savia massima: *Debere esse aliquem modum, quò effrenis in fœnerando licentia castigetur, et coerceatur,* INTER OMNES CONVENIT. Presso gli antichi Romani si definì per massima e gravissima usura la centesima per ogni mese, che risponderebbe a quella del 12 per cento all'anno de' nostri tempi. Secondo il loro stile questa si divise in dodici once, onde ne nacquero dodici altre specie di usure compresavi la semiunciaria, le quali secondo i diversi casi si dichiararono legittime. Le più frequenti però ed usuali erano le *semisse*, o sia il sei per cento all'anno, queste Plinio (*c*) onora del nome di *civili*, e *modiche*, e Persio (*d*) chiamando *avida* la *deunce* (l'undici per cento) reputava *modesta* la *quincunce* (il cinque per cento). La legge istessa, che sopra tutte le altre meritamente favorì l'usura pupillare, stabilì intanto che si fosse regolata secondo il costume delle Provincie al cinque, al quattro, ed anche alla più leggiera ragione ch'era in uso (*e*). La storia di quel Popolo ci somministra spessi esempj

(c) Hist: nat: XI V. 4.

(d) Sat: V v. 149.

(e) L. 7 § 10 D. De admin. et per. Tut.

di altre salutari leggi emanate di tempo in tempo per metter freno all' ingorda avidità de' ricchi. Abbiamo da Tacito (*f*): *Dein rogatione Tribunicia ad semiuncias redacta usura*, cioè al mezzo per cento. Lo che secondo Livio (*g*) avvenne nell'anno 408 dalla fondazion di Roma sotto i Consoli Tito Manlio Torquato, e Cajo Plauzio. Infine Giustiniano credè necessario dare una generale sanzione sulle usure, e stabilì che alle illustri persone non fosse lecito esigere oltre il quattro per cento, a' negozianti oltre l' otto, qualunque si fosse il contratto che istipolavasi. Permise soltanto alle usure marittime l' antica centesima al mese o sia il dodici, perchè in esse tutto il rischio del capitale è a danno del creditore (*h*). Eppure la ragion delle usure in que' tempi esser doveva necessariamente maggiore, che ne' nostri, perchè minore la quantità del danaro, e per conseguenza di maggior prezzo, e rappresentante di quantità maggiore di beni fondi, ed altre cose commerciabili.

Il frutto dunque naturale e civile de' beni esenti d' ogni rischio, e dell'uso legittimo mercantile danno norma al prezzo delle usure sul danaro. Ogni altro eccesso è esecrabile, e vietato dalle leggi di tutti i Popoli, come distruttivo della primitiva base della società, ch' è il vicendevole soccorso col minor possibile danno. La legislazione del nostro Regno si è distinta in comminare gravissime pene contra questi avidi ingojatori delle altrui sostanze, perseguitandoli vigorosamente anche sotto le più seducenti maschere (*i*). Se le Roy mentre d'una banda nel suo contratto ha provveduto per tante vie alla sicurezza del suo danaro,

(*f*) Ann. VI 16.

(*g*) VII 27.

(*h*) L. 26 C. de Usuris.

(*i*) Pragm. I de contract., pragm. 2 de emt: vent:, prag: 5 e 6 de Usuris. Dispacci de' 22 Maggio 1755, 10 giugno, e 4 luglio 1756, e non poche altre antichissime Costituzioni, e Capitoli del Regno.

restringendo anche con ingiusto eccesso la libertà di Dupont, ha poi osato eziandio trarne un'usura del trenta per cento, e mensualmente pagabile, potrà egli mai sfuggire la vituperevole taccia di avidissimo e pravo usurajo? Egli si è posto fra gli usuraj di Giuvenale ch'esigevano le *trine centesime* (*k*), ed essendo giunto anche a pretendere il dieci fra 45 giorni dal contratto, e 'l quindeci al quarantesimo sesto, ha sorpassato i più avidi feneratori, di cui i Satirici ci han parlato, eccedendo anche le *quine centesime*, di cui fa menzione Orazio (*l*). E sarà mai lecito dubitare che un Magistrato sì rispettabile come quello di Commercio del nostro Regno non lo sforzi a rientrare ne' limiti della legge, e restituire l'ingiustissima preda fatta sull' altrui bisogno?

Saremmo sciolti d'ogni nostro obbligo, se le Roy non avesse per trovar scampo messo in mezzo nella compilazione del termine, un immaginario sistema di fatti, come ultima risorsa contra la pena che sente strisciarsi sul capo. Eccoci dunque colla brevità istessa all' esame di queste altre futili eccezioni di fatto.

§. III.

I fatti enunciati da le Roy son di per se incoerenti, ed estranei poi intutto alla quistione.

Non fuvvi uomo in maggior impaccio di le Roy. Attaccato di enorme pravità usuraria, credè salvare il suo nome, e farsi scudo del contratto istesso che dava mossa all' accusa; corse quindi francamente ad esibirlo. Tardi s'é avveduto, ch' egli stesso ha data la dimostrazione ineluttabile del suo

(k) Sat. 9, v. 7.
(l) Serm: I a v. 12.

eccesso, omai ne vede inevitabile la punizione, e chiusa ogni altra via allo scampo, in ultima risorsa si è ingegnato introdurre in termine un favoloso racconto di fatti, per spargere le tenebre anche sul vero, e fra esse involarsi al periglio. Noi fedelmente riporteremo questa cantafavola; vedremo pria se regga salda ad una critica analisi; dipoi se possa aver rapporto, od influire all'evidente fatto, sul quale soltanto il presente giudizio si versa.

Dicesi dunque: Che in marzo 1806 i Signori le Roy, Desban Verneuil, Gustavo Denautes, e Mau[illegible]o Dupont presero l'appalto del servizio degli Equipaggi di Artiglieria sotto la ditta Giovanbattista Vaudricourt, e compagni, e poichè la metà dell'intrapresa si appartenne a le Roy, Verneuil, e Denantes, questi tre fornirono la metà degli animali, attrezzi ec. Che questa società esistè fino a 30 Settembre istesso anno, e che nel seguente 1 ottobre Dupont comprò da' suddetti le Roy, Verneuil, e Denantes la metà ad essi appartenente sugli animali, attrezzi, e le loro azioni di lucro, e se ne convenne il prezzo in franchi 45m. da soddisfarsi tra quattro mesi in uguali rate mensuali; con special patto, che in mancanza d'una sola paga un mese dopo il maturo, i venditori rientrar dovevano ne' loro dritti di proprietà degli animali, attrezzi, e lucri dal suddetto 1 ottobre, come se mai fosse stata sciolta la società. Che scorsero due mesi e 'l debitore Dupont nulla pagò, onde i venditori per lo special patto reclamarono per rientrare ne' loro dritti. Che 'allora Dupont, consapevole de' lucri dell' appalto, pregò le Roy perchè avesse soddisfatte le rate a Verneuil, e Denantes, e per queste rate, e per quelle dello stesso le Roy, gli offrì la soddisfazione del capitale dopo sei mesi, ed una bonificazione del due e mezzo per cento al mese in compenso del lucro, e che fattisi i conti si diede luogo alla privata scrittura

ch' è in quistione. Indi si riporta un conto immaginario di questi lucri, per dare una gratuita interpretazione a que' *vantaggi straordinarj* supposti nel contratto.

Questo racconto così immaginato si prende poi a sostenere col detto di tre testimonj, che per legge non ottengono nel nostro caso alcuna fede. Essi sono Denantes socio del de Roy nei medesimi contratti, l' altro Denantes di costui fratello, e che depone per averlo inteso dal fratello, e da le Roy; il terzo Luigi Francesco Bertheville cognato di le Roy. De' detti dunque di costoro non si può tener conto, e nuda e sola rimane l'assertiva dell'accusato. Ma volgiamoci ad applicare a questo racconto, quelle regole che la sana critica somministra a valutare la bontà intrinseca di ogni storica narrazione.

Ecco gli assurdi di ragione che al primo colpo d'occhio si presentano.

Posto vero, che immenso lucro traeva Dupont dalla compra delle azioni di Verneuil, Denantes, e le Roy, per qual ragione commettere la più insensata sciocchezza di mancare per due mesi alla soddisfazione delle piccole rate mensuali, ed esporsi a certo periglio di perdere ogni vantaggio, poichè bastava il ritardo d' un sol mese a rescindere sì proficuo contratto? Perchè poi esser tanto più balordi i tre socj venditori che avveduti del primo fallo in alienare sì lucroso negoziato ne commettano un altro maggiore di non valersi di quel patto speciale, e rientrar ne' dritti venduti? Se le Roy confessa esser venuto di Francia *per ispecolazioni di negozio*; e si dà meritamente l'aria d' uomo accortissimo, perchè non valersi di sì favorevole occasione, e far egli questo immenso profitto? o almeno nel soddisfar per Dupont le rate convenute, perchè non entrare, com'era ragionevole, in una società di lucro? Il fatto dunque in tal modo esposto presenta tanti, e sì gravi assurdi di ragione. Noi daremo la vera storia, e

di per se splenderà chiara la soluzione di questi enimmi. Si era condannata al silenzio, perchè estranea in tutto al presente giudizio; s'imputi dunque a le Roy la noja di sì lunghe, ed estemporanee discettazioni.

L'appalto del servizio degli equipaggi presentava una speculazione profittevole secondo i regolamenti fissati dal generale Dulauloy. Le Roy, e suoi socj penetrarono l'ordine di partenza di questo generale, ed accortamente previdero, che un immancabile cangiamento di sistema avrebbe fatto svanire ogni vantaggio; si rivolsero perciò ad un'altra speculazione; indussero Dupont, che ignorava tal prossima ed inaspettata novità, a comprarsi le loro azioni; Dupont per troppa buona fede verso i suoi socj cadde nella rete. Fra poch'istanti fu conchiuso il contratto; avvedutissimi i venditori provvidero anche ad ogni imprevisto avvenimento, onde pattuirono di potere a loro libertà rescindere la vendita ad ogni ritardo di pagamento per un solo mese. Essi però avean calcolato sopra dati sicurissimi: Dulauloy partì, il sistema fu effettivamente cangiato, e l'ingannato Dupont non trovò mezzo ad adempiere alle contratte obbligazioni. Istarono allora i creditori, ma non si valsero mai del patto di rescissione, perchè avrebbe annullati gl'indecenti profitti, che su Dupont si avean proposto di fare. Fosse stato così egualmente lecito a costui di trarsi del suo imprudente, e rovinoso contratto! Egli non osò nemmeno menarne il dovuto romore, poichè temè esporsi infruttuosamente a derisione per essersi lasciato sì grossolanamente illudere. Le Roy cui è indifferente la scelta de'mezzi, non pago del primo men che giusto profitto spinse ancor più innanzi la sua avidità; colse l'opportunità del bisogno di Dupont in soddisfare l'ingente debito del primo contratto, e con un secondo vieppiù lesivo del primo gli fece un impronto, donde trasse la più esorbitante usura.

Digitized by Google

Ha tentato eziandio le Roy dar una pruova dell'immaginario immenso lucro avuto nella compra delle azioni fatte da Dupont, ma seguendo sempre l'istesso sistema d'involgere nel falso il vero per trarne partito, ha presentata una pomposa liquidazione di conto a beneficio dell'appalto. Questa però riguarda l'epoca della società, non della compra di azioni fatta da Dupont, su di essa tutti i soci ebbero parte. Dupont all'incontro ha dimostrato evidentemente negli atti, che dopo quasi un anno della sua intrapresa non ha riscosso, che la sola somma di docati 42 mila circa, de' quali ducati duemila in generi, e docati 40 mila in cedole, che realizzate non formano docati 7 mila, onde rimane ancora scoverto in grandi somme impiegate per sostener l'appalto. Le Roy anche si era valso di questo documento, ma avea fatto accortamente tacere il come era stata soddisfatta tal somma; eppure egli stesso avea negoziati doc. 10 mila di quelle medesime cedole al diecessette e mezzo per cento.

Ma infine: Si rinunci pure per un momento all'evidenza d'ogni storica dimostrazione, e fingasi vero per arditissima ipotesi il racconto favoloso di le Roy. Abbia pur guadagnato, com'ei dice, Dupont nel primo contratto, era perciò lecito in un secondo contratto di puro impronto imporre un'usura cotanto prava, e scandalosa? Quando le Roy voleva aver parte in que' *vantaggi straordinarj*, dovea celebrare un contratto di società, ed esporsi ad un comune ed ugual rischio; anche le società in cui per uno sta il lucro, e per l'altro il periglio son dette leonine e severamente proscritte; le Roy però non amava vantaggi immaginarj, e correva avidamente dietro ai reali. Ma tuttociò è interamente estraneo: nel presente contratto il mutuo è tutto puro, alcuna menzione non si fa d'altro precedente contratto, o debito, perchè non vi ha alcun rapporto, e quanto più si affatica le Roy a dar colore

alla sua pravità usuraria, tanto più questa appare vivissima, e punibile.

Ma abbandoniamo le Roy al suo imbarazzo, ed alle sue favole. Si è dimostrato con la più innegabile evidenza, che il contratto tra le Roy, e Dupont è di mero mutuo; che nel lucro vi è un limite insormontabile, oltre il quale ogni eccesso è esecrabile delitto degno di tutto il rigor delle leggi; che infine quanto inventa le Roy in discolpa del suo fallo è incoerente ed estraneo all' oggetto. Sarà quindi ugualmente certo, che un magistrato vindice sì esatto dell' offesa Temi, strappi di mano a le Roy l'ingiustissima sua preda, e soddisfi pienamente all'espettazione anche degli Esteri, che meritamente più come pubblica, che privata credon doversi la presente causa risguardare.

Napoli 5 Settembre 1808.

VA1
154656